



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEGLI AFFARI GENERALI E DEL BILANCIO

Ipotesi Accordo Integrativo sui criteri per l'attivazione di piani di welfare integrativo

Art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente ipotesi di accordo si applica a tutto il personale civile, dirigenziale e non, assunto a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, nonché ai dipendenti civili delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 collocati in posizione di comando presso il Ministero - purché non beneficino di altre forme assistenziali presso la propria amministrazione di appartenenza - in servizio presso le strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data individuata dal Piano di welfare integrativo.
2. I dipendenti appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti collocati in comando presso le Amministrazioni di cui al comma 1, che offrano anche al personale in comando azioni di welfare e forme assistenziali, sono tenuti a optare tra l'uno o l'altro sistema assistenziale non potendo cumulare interventi, prestazioni, servizi e benefici finalizzati a promuovere il benessere della persona erogati da entrambe le Amministrazioni.
3. Sono altresì beneficiari ai sensi del quadro normativo vigente e delle disposizioni interne dell'Amministrazione:
 - il coniuge, il convivente delle unioni civili ed il convivente di fatto registrato all'anagrafe comunale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 76/2016 (legge sulla "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze");
 - i cessati dal servizio MIT e nucleo familiare fiscalmente a carico, *con diritto all'assegno di pensione* compresi i dipendenti cessati per inabilità permanente al lavoro nella PA;
 - i figli, dei dipendenti in servizio, dei pensionati e aventi causa, a carico se studenti o iscritti all'università ovvero all'Ufficio di collocamento per quelli che hanno compiuto 18 anni;
 - il superstite avente causa del *de cuius* (il coniuge, il convivente delle unioni civili, il convivente di fatto vedovo non separato ovvero divorziato, gli orfani minorenni, gli orfani maggiorenni non coniugati e disabili al lavoro permanentemente, i genitori a carico e conviventi, i fratelli e le sorelle

minorenni a carico ovvero maggiorenni e disabili al lavoro permanentemente e conviventi).

4. Nel testo del presente accordo per CCNL si intendono il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Centrali 2022/2024, sottoscritto il 27 gennaio 2025, di seguito denominato CCNL, nonché il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Funzioni Centrali (2022-2024) sottoscritto il 28 ottobre 2025.

Ai sensi dell'art. 38 del CCNL comparto Funzioni Centrali 2022/2024 "per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001".

Nello stesso senso, l'art. 1, co. 12, del CCNL Area Funzioni Centrali 2022/2024 prevede che "per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del D. Lgs. n. 165/2001, le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite o abrogate da previsioni del presente CCNL o da norme legislative".

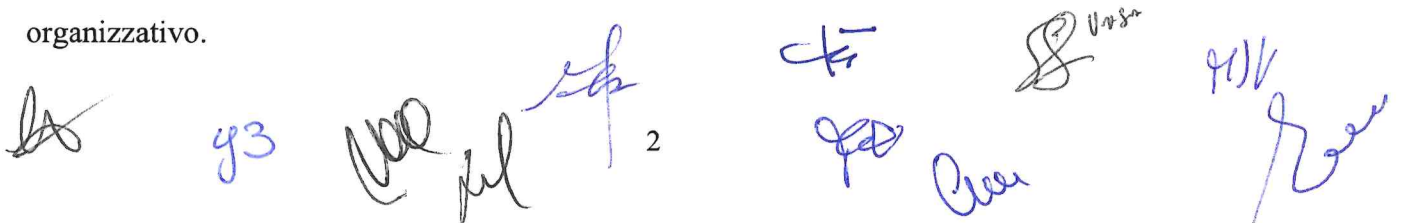
Art. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo disciplina, ai sensi degli artt. 7, comma 6, lett. g), e 34 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2022-2024, nonché degli artt. 21, co. 1, lett. h) e 16 del CCNL Area Funzioni Centrali 2022-2024, i criteri generali per l'attivazione dei piani di welfare integrativo in favore del personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiuntive e/o alternative di quelle erogate dalla Cassa di Previdenza e Assistenza del Ministero.

Art. 3 POLITICHE DI WELFARE E FINALITA'

Questa Amministrazione attribuisce molta importanza alle azioni di welfare in quanto idonee a coniugare le esigenze di tutela del benessere del personale con quelle di efficientamento nella gestione delle risorse umane, a tal fine ha già posto in essere una serie di buone prassi tra le quali l'attivazione e la gestione di un asilo nido aziendale, l'erogazione dei buoni pasti ai propri dipendenti, la gestione delle foresterie tra le forme di assistenza alla prima occupazione, nonché la previsione di una serie di convenzionamenti finalizzati a migliorare le condizioni dei dipendenti nel settore sanitario, assicurativo e dei trasporti.

1. Le politiche di welfare rappresentano un insieme organico di interventi, prestazioni, servizi e benefici finalizzati a promuovere il benessere della persona, il miglior equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, la coesione sociale, la valorizzazione delle risorse umane e il miglioramento del clima organizzativo.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large stylized 'B' on the right, and various initials like 'g3', 'pul', '2', 'CF', 'V43r', and others.

Le azioni di welfare sono realizzate a livello omogeneo nelle sedi centrali e in quelle territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per attività di welfare si intendono tutte le misure, anche erogate sotto forma di beni, servizi, rimborsi, contributi o agevolazioni, destinate a soddisfare bisogni individuali e familiari dei dipendenti e a sostenere condizioni di inclusione, pari opportunità, salute, crescita culturale e partecipazione sociale.

Tali attività perseguono finalità di carattere assistenziale, sociale, educativo, culturale, ricreativo e che concorrono al miglioramento del benessere organizzativo, della motivazione del personale e della qualità delle prestazioni rese dall'Amministrazione.

Rientrano, in particolare, nell'ambito delle attività di welfare gli interventi di sostegno al reddito familiare, il supporto all'istruzione e alla formazione del dipendente e dei propri figli, la promozione di attività culturali, sportive, ricreative e sociali, sostegno alla mobilità e al pendolarismo.

Le Parti riconoscono che il welfare integrativo costituisce uno strumento di valorizzazione del personale e di sviluppo di una amministrazione moderna, inclusiva e orientata alla tutela del benessere delle lavoratrici e dei lavoratori.

2. Le misure di welfare integrativo sono finalizzate a:

- a) integrare il reddito dei dipendenti e del loro nucleo familiare;
- b) supportare i percorsi di istruzione e promozione del merito dei figli e dei dipendenti;
- c) erogare contributi per attività culturali, ricreative e con finalità sociali;
- d) spese sanitarie;
- e) sostegno alla disabilità;
- f) favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- g) sostenere il benessere psico-fisico dei dipendenti e dei loro nuclei familiari, a favorire la genitorialità e a supportare l'educazione e l'assistenza, nonché a promuovere il benessere organizzativo.

Art. 4

TIPOLOGIE DI INTERVENTO ATTIVABILI

1. Rientrano nell'ambito delle iniziative di welfare integrativo attivate/attivabili dall'Amministrazione, attraverso l'Ufficio competente, la concessione di:

- a) misure di sostegno alla genitorialità;
- d) misure di sostegno alla mobilità casa/lavoro, come sussidi per abbonamenti per il trasporto pubblico locale e navette aziendali;



3



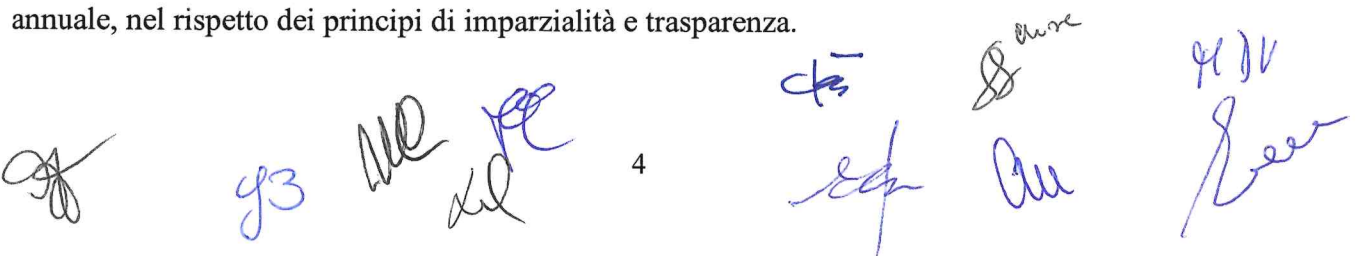
- d) sconti e/o tariffe agevolate per l'acquisto di beni o servizi in vari settori o categorie merceologiche tramite convenzioni non onerose con operatori di mercato;
 - e) erogazione di buoni pasto;
 - f) forme di assistenza alla prima occupazione presso il MIT, come indennità, alloggi e gestione servizio di foresteria;
 - g) spese sanitarie;
 - h) sostegno alla disabilità.
2. Le specifiche relative alle modalità di attuazione dei singoli interventi sono oggetto di un tavolo tecnico con le OO.SS.

Art. 5 RISORSE FINANZIARIE

1. Il finanziamento delle misure di welfare integrativo regolamentate dal presente accordo è assicurato dalle risorse individuate e stanziare sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero 1169 pag. 1 per l'anno di riferimento, nei limiti delle capacità autorizzate e nel rispetto delle normative vigenti.
2. Eventuali residui non utilizzati nell'anno di competenza confluiscono nelle disponibilità dell'anno successivo, nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 6 CRITERI GENERALI DI ACCESSO E PRIORITÀ

1. Qualora le richieste superino le risorse disponibili, l'Amministrazione, attraverso l'ufficio competente, procede all'attribuzione dei benefici sulla base di criteri di priorità preventivamente definiti nel Piano annuale.
 2. Costituiscono criteri preferenziali, anche cumulabili, in quanto coerenti con le finalità sociali e assistenziali del welfare integrativo:
 - a) presenza nel nucleo familiare di figli minori o studenti a carico;
 - b) presenza di familiari con disabilità, non autosufficienti o con necessità assistenziali continuative;
 - c) situazioni di particolare gravità sanitaria del dipendente o dei familiari;
 - d) spese documentate per educazione, istruzione, assistenza e cura;
 - e) eventi straordinari che determinino disagio economico o sociale;
 - f) mancata fruizione, nelle annualità precedenti, di analogo beneficio, al fine di favorire la rotazione.
- A parità di condizioni, l'Amministrazione applica ulteriori criteri oggettivi indicati nell'avviso annuale, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a series of initials in the center, and a signature on the right. A small number '4' is also visible in the center.

Art. 7
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

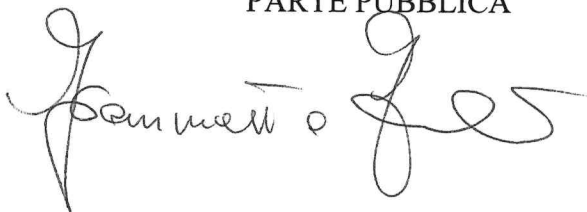
1. Le clausole del presente accordo si applicano nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legge, dai CCNL e dagli strumenti di programmazione finanziaria dell'Amministrazione.
2. Eventuali disposizioni del presente accordo che risultino incompatibili con sopravvenute disposizioni normative o contrattuali si intendono disapplicate per la parte incompatibile.

Art. 8
PROCEDIMENTO DI VERIFICA

Il presente accordo sarà sottoposto al procedimento di verifica congiunta ai sensi dell'art. 40 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Roma, 2 luglio 2026

PARTE PUBBLICA



PARTE SINDACALE

FP CGIL ^{RSA} *Antonio*
CONFSAL UNICA *Stefano*
CISL FP
Maurizio De Vivo
CISL FP MIRAGENZA
Severo Minerva
CONTINUESA FP
Stefano
UIL FP *Roberto*
UIL FP *Claudio Martelli*
FIS/MT *Antonio*
FLP/MT *Stefano*
UMADIS *Stefano*
CIDA FC *Gerardo*